

Pubblicato il 31/10/2017

Sent. n. 1629/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 443 del 2017, proposto da:

Domenico Opipari, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Isgro', Valeria Camilli, con domicilio eletto presso lo studio Emmanuele Frangella in Catanzaro, viale Pio X, N. 139;

contro

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Province Catanzaro, Cosenza e Crotona, Segretariato Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Reggio Calabria e La Provincia di V.V. non costituiti in giudizio;

Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Per Le Province di Catanzaro Cosenza e Crotona, Segretariato Regionale Ministero Beni e Attivita' Culturali e del Turismo per la Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

per l'annullamento

del Decreto n. 55 del 24/03/2016 adottato dal Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per la Calabria

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Per Le Province di Catanzaro Cosenza e Crotona e di Segretariato Regionale Ministero Beni e Attivita' Culturali e del Turismo per la Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2017 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso Domenico Opipari chiedeva di annullare il decreto n. 55 del 2016 mai notificato al ricorrente nonché gli ulteriori atti indicati in ricorso.

Si costituiva l'amministrazione resistente chiedendo di rigettare il ricorso.

Il ricorso deve trovare accoglimento.

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento con il quale la soprintendenza ha dichiarato l'immobile dello stesso come di interesse particolarmente importante ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, nonché l'inizio del procedimento per l'apposizione del vincolo culturale al bene stesso.

Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa con orientamento pienamente condivisibile e che caratterizza sia l'apposizione del vincolo culturale che l'apposizione di vincoli sostanzialmente espropriativi, la fase partecipativa e, quindi, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo costituisce un fatto indefettibile al fine di garantire la possibilità al proprietario di difendersi, partecipare al procedimento ed eventualmente evidenziare all'ente alcuni aspetti rilevanti ai fini del procedimento amministrativo. Una tale omissione comporta inevitabilmente l'annullamento del provvedimento trattandosi di provvedimento discrezionale e non emergendo i presupposti applicativi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990.

La giurisprudenza, con orientamento pienamente condivisibile ha infatti osservato che la norma dell'art. 14 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali) prevede che il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della Regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto. Trattandosi di attività procedimentalizzata, tale comunicazione non può che essere intesa nei termini stabiliti dagli artt. 7 e 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241, a cui bisogna fare riferimento per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione stabilito dal suddetto art. 14 (Tar Napoli, 70/2015). Nel caso di specie non è stata garantita la partecipazione del ricorrente e gli infruttuosi tentativi del resistente tesi a individuare la residenza del ricorrente non sono idonei a superare una tale circostanza.

Tale circostanza, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, è idonea a determinare l'annullamento dei provvedimenti impugnati ed ha carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi di ricorso proposti da parte ricorrente.

La domanda risarcitoria non può trovare accoglimento in mancanza di adeguati elementi probatori diretti a dimostrare la sussistenza del danno e del nesso di causalità tra fatto e danno.

In considerazione del carattere procedimentale della violazione, dell'impregiudicatezza del merito e dei tentativi svolti per identificare la residenza del ricorrente devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Rigetta la domanda risarcitoria.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Giovanni Iannini, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE

Vincenzo Salamone